SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 159



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 luglio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 maggio 2023.

Programma di distribuzione di derrate alimentari alla persone indigenti per l'anno 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private (di seguito, Fondo);

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;

Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;

Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012, n. 18478 recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020) con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021) sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n. 18478, che dispone, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorità dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalità stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;

Visto il decreto allegato alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 304, del 30 dicembre 2022 - Serie generale, con il quale, alla «tabella 13», attribuisce al capitolo 1526: «distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – fondo nazionale», una dotazione complessiva, per l'anno 2023, di 6.900.000 euro;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, è istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relative alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2022, protocollo n. 0069876, con il quale si è provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012;

Visto la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, prot.n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Considerato che la finalità primaria del Fondo è quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e che l'attuale situazione socio-economica necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali più deboli;

Considerato il parere favorevole dei componenti del «Tavolo» espresso in data 28 marzo 2023 in ordine alla proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che tiene conto delle necessità espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare le risorse di cui al Fondo nazionale indigenti di euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00 euro) all'acquisto di un paniere di prodotti, come definito all'allegato 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2023

1. È adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2023, a valere sulle risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 6.900.000 euro per l'anno 2023. Il Fondo è istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1, per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012.

4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.

Art. 2.

Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco, relativi all'attuazione del programma, sono demandati ad AGEA.

2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2023, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1017

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI - ANNO 2023

Prodotti	Stanziamento al lordo dell'IVA	Copertura costi dei Servizi logistici e amministrativi (Art. 1, comma 5)
Tipologia	euro	euro
Latte a lunga conservazione UHT di origine italiana	6.900.000,00	Nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari
Totale	6.900.000,00	

23A03844



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2023.

Integrazione al decreto n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante: «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore in occasione della richiamata Conferenza di Yerevan nel maggio 2015;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante «Linee generali d'indirizzo programmazione università 21-23», e, in particolare, l'Allegato 4 «Linee d'indirizzo sulla programmazione delle università relativa all'accreditamento di corsi e sedi convenzionale», Sezione A «Corsi di studio convenzionali e a distanza», in forza del quale «le università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.

b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.

d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia *a)*. I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie *a)* o *b)*»;



Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 289/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accreditamento dei Corsi di studio erogati in modalità *c)* prevalentemente a distanza o *d)* integralmente a distanza di cui all'allegato 4, sezione A del decreto ministeriale n. 289/2021;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) e per il corso di laurea triennale in Infermieristica (Classe L/SNT1)» e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1);

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2023, n. 76, recante la definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, e le tabelle allegate, secondo la cui ripartizione sono assegnati 14.211 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e cinquecentosettantasei posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 11 gennaio 2023, n. 4 che ha istituito un gruppo di lavoro «al fine di esaminare ed approfondire le criticità afferenti alla carenza di medici e professionisti sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l'entità del fenomeno e a individuarne le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessità di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie, in grado di assicurare contestualmente, anche in una prospettiva di lungo periodo, il potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici»;

Viste le determinazioni assunte dal predetto gruppo di lavoro che, in relazione alla carenza di medici e professionisti del Servizio sanitario nazionale rispetto al fabbisogno di cui necessita il sistema, ha ritenuto che le predette criticità possano essere superate attraverso un aumento progressivo del numero dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia pari a circa trentamila unità nei prossimi sette anni, da monitorare e rivalutare periodicamente;

Ritenuto che il medesimo gruppo di lavoro ha proposto di mettere a regime quanto statuito dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 931, ai sensi del quale, «con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1)» accreditati fino all'a.a. 2022/2023 compreso, la numerosità massima di studenti previsti dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 era stata innalzata da settacinque a cento;

Considerato che occorre rispettare i criteri di valutazione periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali, tra i quali il sopraccitato decreto ministeriale n. 1154/2021, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;

Visto l'Accordo assunto in data 21 giugno 2023, rep. 149/CSR, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «la determinazione del fabbisogno, per l'anno a.a. 2023\2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 9569 del 29 maggio 2023, con la quale si è richiesto all'ANVUR di formulare una proposta di adeguamento dei requisiti di accreditamento inziale dei corsi di studio in «Medicina e chirurgia» (LM-41) e «Infermieristica» (L-SNT1) che tenga conto degli obiettivi programmatici evidenziati dal richiamato gruppo di lavoro al fine di consentire agli atenei un aumento del potenziale formativo e di assicurare la qualità e la sostenibilità dei percorsi formativi;

Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 137 del 6 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in «Medicina e chirurgia» (Classe LM-41) di innalzare la numerosità massima prevista dall'allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da sessanta a ottanta studenti iscritti al primo anno, e per i corsi di laurea in «Infermieristica» (Classe L/SNT1) di innalzare la numerosità massima prevista dal sopraccitato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da settantacinque a cento studenti iscritti al primo anno;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 10207 dell'8 giugno 2023, con la quale si è richiesto all'ANVUR di valutare un intervento anche per i corsi di laurea magistrale della Classe LM-SNT1, allo scopo di favorire l'aumento della relativa offerta formativa delle università, fermo restando l'assicurazione della qualità e della sostenibilità dei percorsi formativi;

Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 151 del 19 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale in «Scienze infermieristiche e ostetriche» (Classe LM-SNT1) di innalzare la numerosità massima prevista dal richiamato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola dacinquanta a sessantacinque studenti iscritti al primo anno;

Ritenuto di dover consentire agli atenei di procedere a una integrazione del potenziale formativo già espresso in coerenza con quanto proposto da ANVUR;



Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, si prevede quanto segue:

a. con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da sessanta a ottanta;

b. con riferimento ai corsi di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da settacinque a cento;

c. con riferimento ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da cinquanta a sessantacinque.

2. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale saranno individuati i termini e le modalità operative per l'integrazione del potenziale formativo, da parte delle università, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41), per il corso di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1) e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), già deliberato dagli organi accademici e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: BERNINI

23A03842

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2023.

Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022 e 2023.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»), e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito «legge di stabilità 2016»);

Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilità 2016, il quale dispone che: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato»;

Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»:

Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il· corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorità) del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;

Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso ef-



ficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sopra indicata;

Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità recante «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»;

Considerato che le nuove reti nazionali in tecnologia DVB-T2 previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) sono 12, di cui una ancora non assegnata;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

Tenuto conto che a seguito delle procedure per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello previste dalla delibera 39/19/CONS (PNAF) dell'Autorità modificata con delibera 162/20/CONS, i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono n. 66;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito «Codice») recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 8 del citato decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, che recita: «Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»;

Visto l'art. 42, comma 6 del Codice, che dispone «I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Vista la delibera n. 564/20/CONS, con la quale l'Autorità ha disciplinato la procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 1, comma 1031-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Tenuto conto che con tale procedura (c.d. gara dei «mezzi MUX»), avviata in prosecuzione del processo di *refarming*, finalizzata alla liberazione banda 700 MHz per il riordino delle reti esistenti, sono stati introitati euro 25.750.000;

Tenuto conto che tale introito, ripartito nel periodo decennale di assegnazione, può contribuire - a decorrere dall'anno 2022 per un importo annuale pari a 2.575.000 euro - a raggiungere l'obiettivo di finanza pubblica previsto dal suindicato art. 1, comma 174 della legge di stabilità del 2016;

Considerato che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;

Visto l'art. 16, comma 1, del «Codice», che disciplina i criteri di imposizione dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso;

Visto il comma 1 dell'art. 2-*bis* dell'allegato 12 al «Codice», che disciplina i criteri di determinazione dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terreste per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio;

Tenuto conto che con riferimento agli anni 2022 e 2023 si prevede un introito per l'erario di circa 1.185.000 euro per ciascun anno derivante dal pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento e che tale importo va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016;

Tenuto conto che l'introito generato dalla gara dei c.d. mezzi MUX, ripartito nel periodo decennale di assegnazione dei diritti d'uso può contribuire, a decorrere dall'annualità 2022, per un importo pari a 2.575.000 euro a raggiungere il suindicato obiettivo di finanza pubblica;

Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di almeno 29.040.000 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2016), che ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni



2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2017) con il quale è stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento, quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2022) con il quale è stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2020 e 2021, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Ravvisata la necessità di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per gli anni 2022 e 2023 sulla base dei dati forniti dall'Autorità relativamente ai ricavi medi da attività televisiva degli ·operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il triennio 2019-2021;

Considerato il ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (*multiplex*), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2019-2021, può essere desunto in un importo pari a euro 24.008.491,58;

Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per gli anni 2022 e 2023 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio nella misura del 15,7% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

Tenuto conto che tale aliquota è superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2019-2021 anche in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione;

Considerato infatti che lo spettro radioelettrico è una risorsa naturale limitata e può essere ritenuta una risorsa «scarsa» e quindi sempre più preziosa essendosi ridotto, a seguito della riorganizzazione dello spettro radio, il numero delle frequenze destinate agli operatori di rete televisivi;

Considerato dunque che l'aumento dell'aliquota appare coerente sia con l'obiettivo di finanza pubblica sia con il nuovo assetto radiotelevisivo che ha determinato una riduzione del numero delle reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore da attribuire alle frequenze attualmente destinate al servizio televisivo digitale terrestre;

Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantità di capacità trasmissiva ceduta;

Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: *a)* cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; *b)* cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; *c)* cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;

Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalità DVB-T2, nonché l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che assicurino la gestione e la eventuale diffusione di programmi in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva;

Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, il «valore di mercato delle frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;

Considerato che tale valore si può desumere negli importi dei ricavi medi dell'attività di vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorità;

Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

Regione	Valore di riferimento
Abruzzo	euro 37.362,00
Basilicata	euro 10.349,67
Calabria	euro 34.503,33
Campania	euro 64.499,33
Emilia Romagna	euro 94.775,67
Friuli Venezia Giulia	euro 64.519,67



Lazio	euro 128.237,00
Liguria	euro 22.007,67
Lombardia	euro 131.154,00
Marche	euro 62.288,33
Molise	euro 6.550,67
Piemonte	euro 84.304,00
Puglia	euro 56.118,33
Sardegna	euro 45.259,00
Sicilia	euro 45.675,00
Toscana	euro 25.703,33
Trentino-Alto Adige	euro 73.806,67
Umbria	euro 9.705,00
Valle d'Aosta	euro 6.330,00
Veneto	euro 93.506,67

Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo, sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, determinare un'aliquota contributiva superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2020-2021, da applicare ai suddetti valori di riferimento che può essere stabilita nella misura del 50% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti attesa dagli operatori di rete locali per il bilancio dello Stato;

Considerato che tale aliquota è superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2020-2021, anche in conseguenza del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione;

Tenuto conto che in virtù della configurazione organizzativa dei nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti d'uso locali è possibile prevedere che la cessione della capacità trasmissiva sarà sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun MUX, consentendo dunque l'applicazione di uno sconto pari al 60% dell'importo lordo;

Considerato dunque che la predetta aliquota del 50% è da intendersi solo teorica, essendo attesa una richiesta di applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete locali pari al 60% dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota effettiva pari al 20%;

Considerato che, in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge di stabilità 2016, l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto è necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2022) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;

Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali 4 agosto 2016, 13 aprile 2017 e 24 marzo 2022, relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi;

Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia n. 3940/2020 del Tribunale amministrativo regionale Lazio che aveva annullato i decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017 applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ritenuto dunque di poter procedere all'adozione del decreto previsto dal comma 172 dell'art 1 della legge di stabilità del 2016 per gli anni 2022 e 2023 secondo le modalità di determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze fissate per le annualità precedenti e da ultimo stabilite anche dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità dei criteri stabiliti nei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 15,7 % è fissato in euro 3.769.333,18 per ciascuna rete.

2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale è scontato secondo le seguenti percentuali:

a) 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; *b)* 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; *c)* 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva.

4. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale è tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (*multiplex*) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 è equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che:

a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.



6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.

Art. 2.

1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri è fissato per ciascuna rete (*multiplex*) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

Regione	Valore di riferimento
Abruzzo	euro 37.362,00
Basilicata	euro 10.349,67
Calabria	euro 34.503,33
Campania	euro 64.499,33
Emilia Romagna	euro 94.775,67
Friuli Venezia Giulia	euro 64.519,67
Lazio	euro 128.237,00
Liguria	euro 22.007,67
Lombardia	euro 131.154,00
Marche	euro 62.288,33
Molise	euro 6.550,67
Piemonte	euro 84.304,00
Puglia	euro 56.118,33
Sardegna	euro 45.259,00
Sicilia	euro 45.675,00
Toscana	euro 25.703,33
Trentino-Alto Adige	euro 73.806,67
Umbria	euro 9.705,00
Valle d'Aosta	euro 6.330,00
Veneto	euro 93.506,67

2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022.

3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 50% per ciascuno degli anni di riferimento.

4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni-sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale è scontato secondo le seguenti percentuali: *a)* 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; *b)* 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; *c)* 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacità trasmissiva.

7. Ciascun operatore di ·rete in ambito locale è tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (*multiplex*) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 3.

1. Il contributo per l'anno 2022 dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

2. Il contributo per l'anno 2023 dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre 2024.

3. Ai fini dell'ottenimento degli sconti, gli operatori di rete interessati presentano alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero, a mezzo PEC all'indirizzo dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it, apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il contributo relativo all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2024 per il contributo relativo all'anno 2023. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

4. Per i contributi dovuti da ogni singolo operatore di rete, di valore superiore ai 60 mila euro, è possibile chiedere una rateazione· fino a quattro rate trimestrali di pari importo. La decorrenza finale del pagamento della prima rata coincide con la scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2. Entro tale data, dovrà essere inviata alla casella PEC dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it la dichiarazione del rappresentante legale della società attestante la volontà di avvalersi di tale facoltà, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet del Ministero, nell'apposita sezione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 990



Tabella A

IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI PER GLI OPERATORI DI RETE LOCALI

Anni 2022 e 2023

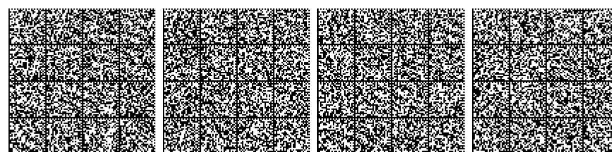
Regione/Provincia	Abitanti	Valore in euro aliquota 50%	Valore in euro aliquota 20% se applicato sconto 60%
Abruzzo	**1.275.950**	**18.681,00**	**7.472,40**
L'Aquila	288.956	4.230,56	1.692,22
Teramo	299.646	4.387,07	1.754,83
Pescara	313.631	4.591,82	1.836,73
Chieti	373.717	5.471,53	2.188,61
Basilicata	**541.168**	**5.174,84**	**2.069,94**
Potenza	349.616	3.343,15	1.337,26
Matera	191.552	1.831,69	732,68
Calabria	**1.855.454**	**17.251,67**	**6.900,67**
Cosenza	674.543	6.271,78	2.508,71
Catanzaro	343.673	3.195,41	1.278,16
Reggio di Calabria	522.127	4.854,64	1.941,86
Crotone	163.553	1.520,69	608,28
Vibo Valentia	151.588	1.409,44	563,78
Campania	**5.624.420**	**32.249,67**	**12.899,87**
Caserta	905.045	5.189,41	2.075,76
Benevento	265.055	1.519,79	607,92
Napoli	2.988.376	17.134,95	6.853,98
Avellino	401.451	2.301,87	920,75
Salerno	1.064.493	6.103,67	2.441,47
Emilia-Romagna	**4.425.366**	**47.387,84**	**18.955,14**
Piacenza	283.435	3.035,09	1.214,04
Parma	448.916	4.807,10	1.922,84
Reggio nell'Emilia	525.586	5.628,10	2.251,24
Modena	701.751	7.514,52	3.005,81
Bologna	1.010.812	10.824,02	4.329,61
Ferrara	339.573	3.636,23	1.454,49
Ravenna	385.631	4.129,43	1.651,77
Forlì-Cesena	391.293	4.190,06	1.676,02
Rimini	338.369	3.623,34	1.449,34
Friuli-Venezia Giulia	**1.194.647**	**32.259,84**	**12.903,94**
Udine	518.442	13.999,83	5.599,93
Gorizia	137.899	3.723,78	1.489,51



Trieste	228.833	6.179,33	2.471,73
Pordenone	309.473	8.356,91	3.342,76
Lazio	**5.714.882**	**64.118,50**	**25.647,40**
Viterbo	308.737	3.463,90	1.385,56
Rieti	151.143	1.695,76	678,30
Roma	4.216.874	47.311,53	18.924,61
Latina	567.439	6.366,42	2.546,57
Frosinone	470.689	5.280,93	2.112,37
Liguria	**1.509.227**	**11.003,84**	**4.401,54**
Imperia	208.670	1.521,42	608,57
Savona	268.038	1.954,27	781,71
Genova	817.402	5.959,69	2.383,88
La Spezia	215.117	1.568,42	627,37
Lombardia	**9.943.004**	**65.577,00**	**26.230,80**
Varese	877.668	5.788,48	2.315,39
Como	594.941	3.923,81	1.569,52
Sondrio	178.784	1.179,13	471,65
Milano	3.214.630	21.201,38	8.480,55
Bergamo	1.102.997	7.274,57	2.909,83
Brescia	1.253.157	8.264,92	3.305,97
Pavia	534.506	3.525,22	1.410,09
Cremona	351.654	2.319,26	927,70
Mantova	404.476	2.667,64	1.067,06
Lecco	332.457	2.192,65	877,06
Lodi	227.327	1.499,29	599,72
Monza e della Brianza	870.407	5.740,60	2.296,24
Marche	**1.487.150**	**31.144,17**	**12.457,67**
Pesaro e Urbino	349.818	7.325,95	2.930,38
Ancona	461.687	9.668,73	3.867,49
Macerata	304.986	6.387,07	2.554,83
Ascoli Piceno	202.365	4.237,96	1.695,18
Fermo	168.294	3.524,44	1.409,78
Molise	**292.150**	**3.275,34**	**1.310,14**
Campobasso	211.586	2.372,12	948,85
Isernia	80.564	903,21	361,28
Piemonte	**4.256.350**	**42.152,00**	**16.860,80**
Torino	2.208.370	21.870,20	8.748,08
Vercelli	166.083	1.644,77	657,91
Novara	361.916	3.584,16	1.433,66
Cuneo	580.155	5.745,44	2.298,18
Asti	208.286	2.062,72	825,09



Alessandria	407.264	4.033,26	1.613,30
Biella	170.027	1.683,83	673,53
Verbano-Cusio-Ossola	154.249	1.527,58	611,03
Puglia	**3.922.941**	**28.059,17**	**11.223,67**
Foggia	599.028	4.284,60	1.713,84
Bari	1.226.784	8.774,68	3.509,87
Taranto	559.892	4.004,68	1.601,87
Brindisi	381.273	2.727,09	1.090,84
Lecce	775.348	5.545,75	2.218,30
Barletta-Andria-Trani	380.616	2.722,39	1.088,96
Sardegna	**1.587.413**	**22.629,50**	**9.051,80**
Sassari	476.516	6.793,01	2.717,20
Nuoro	200.376	2.856,48	1.142,59
Cagliari	758.866	10.818,09	4.327,24
Oristano	151.655	2.161,93	864,77
Sicilia	**4.833.329**	**22.837,50**	**9.135,00**
Trapani	417.220	1.971,37	788,55
Palermo	1.208.991	5.712,50	2.285,00
Messina	603.229	2.850,27	1.140,11
Agrigento	415.887	1.965,08	786,03
Caltanissetta	251.715	1.189,36	475,74
Enna	156.730	740,55	296,22
Catania	1.077.515	5.091,26	2.036,50
Ragusa	316.142	1.493,77	597,51
Siracusa	385.900	1.823,38	729,35
Toscana	**3.663.191**	**12.851,67**	**5.140,67**
Massa-Carrara	188.843	662,52	265,01
Lucca	382.464	1.341,80	536,72
Pistoia	289.414	1.015,35	406,14
Firenze	987.260	3.463,60	1.385,44
Livorno	327.262	1.148,13	459,25
Pisa	417.041	1.463,10	585,24
Arezzo	334.926	1.175,02	470,01
Siena	261.209	916,40	366,56
Grosseto	217.009	761,33	304,53
Prato	258.123	905,57	362,23
Trentino Alto Adige / Südtirol	**1.073.574**	**36.903,34**	**14.761,34**
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.616	18.308,29	7.323,32
Provincia Autonoma Trento	540.958	18.595,04	7.438,02
Umbria	**858.812**	**4.852,50**	**1.941,00**



Perugia	640.482	3.618,88	1.447,55
Terni	218.330	1.233,62	493,45
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	**123.360**	**3.165,00**	**1.266,00**
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360	3.165,00	1.266,00
Veneto	**4.847.745**	**46.753,34**	**18.701,34**
Verona	924.024	8.911,61	3.564,64
Vicenza	852.139	8.218,33	3.287,33
Belluno	198.676	1.916,10	766,44
Treviso	877.890	8.466,67	3.386,67
Venezia	836.916	8.071,50	3.228,60
Padova	929.198	8.961,50	3.584,60
Rovigo	228.902	2.207,61	883,04

23A03880

DECRETO 11 maggio 2023.

Assegnazione allo strumento «*Smart&Start* Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027».

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2014, n. 264, che istituisce un apposito regime di aiuto, di seguito denominato «*Smart&Start* Italia», finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative;

Visti i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni di cui al predetto decreto 24 settembre 2014 e, in particolare:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 ottobre 2017, n. 244, che ha adeguato i contenuti del decreto 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni dettate, con riferimento alle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, dagli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 2019, n. 244, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato modifiche al decreto 24 settembre 2014, finalizzate ad una revisione della disciplina attuativa dell'intervento improntata, tra l'altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2022, n. 114, che ha ulteriormente modificato il decreto 24 settembre 2014 con il fine di introdurre, per le *start-up* innovative beneficiarie delle agevolazioni, la possibilità di richiedere, successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da particolari investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 ottobre 2016, n. 246, e, in particolare, l'art. 1 che assegna allo strumento «*Smart&Start* Italia» risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per un ammontare complessivo pari a euro 45.500.000,00, successivamente rideterminato nella misura di euro 39.500.000,00 dall'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2018, n. 163;

Visto il quadro regolamentare di utilizzo delle risorse del predetto Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e, in particolare:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)



e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR (di seguito, «PON IC»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni e, in particolare, l'Asse III - Competitività PMI, Azione 3.5.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese» che include, tra gli strumenti attuativi della stessa Azione, gli interventi a valere sulla misura «Smart & Start Italia» di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014;

Considerato che con informativa del 20 maggio 2016 sono stati portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del programma gli esiti della «valutazione *ex ante*» prevista dall'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'implementazione degli strumenti finanziari;

Considerato che è stato costituito un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati nell'ambito dell'intervento «*Smart&Start* Italia», qualificato quale strumento finanziario ai sensi degli articoli 37 e seguenti del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, alimentato, tra le altre, da risorse del PON IC;

Vista la convenzione sottoscritta in data 8 giugno 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia (nel seguito anche «Agenzia»), per la regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto «*Smart&Start* Italia», come modificata e integrata con gli atti aggiuntivi del 18 aprile 2017, del 21 settembre 2021 e del 30 novembre 2022 sottoscritti tra il medesimo Ministero e l'Agenzia;

Visto, altresì, l'«Accordo di finanziamento» dello strumento finanziario, redatto in conformità alla vigente normativa unionale sui Fondi strutturali e di investimento europei, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;

Considerata la coerenza dello strumento «*Smart&Start* Italia» con le finalità previse dalla Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità», del Programma nazionale sopra indicato che comprende, tra gli altri, interventi di innovazione volti a sostenere la nascita e la crescita delle *start-up* innovative e di nuova imprenditorialità;

Considerato che il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 ha come obiettivo la realizzazione di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Visto l'art. 58, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 2021/1060 che prevede che il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi su una valutazione *ex ante*, redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione del programma, che deve essere completata prima che l'Autorità di gestione eroghi contributi del programma a strumenti finanziari;

Visto il medesimo paragrafo 3 dell'art. 58 che prevede, inoltre, che la valutazione *ex ante* può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni *ex ante* esistenti o aggiornate;

Visto, altresì, l'art. 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce che quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale so-



stegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2021 – 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 *final* – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia), come successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il 18 marzo 2022 (C(2022) 1545 *final*– Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia);

Ritenuto opportuno assicurare la continuità dell'azione di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa attraverso lo strumento «*Smart&Start* Italia», nel territorio delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, oggetto del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Decreta:

Art. 1.

*Assegnazione allo strumento «*Smart&Start *Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»*

1. Allo strumento «*Smart&Start* Italia», disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità».

2. Con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore dello strumento ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultima e determinati i relativi oneri di gestione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1960.

Art. 2.

Condizioni per il sostegno finanziario del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»

1. Il sostegno finanziario dei piani di impresa presentati nell'ambito dello strumento «*Smart&Start* Italia» a valere sulle risorse di cui al presente decreto è subordinato al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», definiti dal documento approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023, nonché delle ulteriori disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del medesimo Programma.

2. Con successivi provvedimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie in sede di accesso alle agevolazioni e nelle successive fasi del procedimento di agevolazione o, comunque, funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti connessi all'utilizzo delle risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», nonché in merito alle verifiche operate dall'Agenzia.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 992

23A03867

DECRETO 11 maggio 2023.

Modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento dei Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di economie rivenienti da precedenti assegnazioni e definizione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico di filiere produttive strategiche.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito anche solo «Agenzia») le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare:

l'art. 3, comma 1, che prevede che l'Agenzia opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di programma possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

l'art. 8-*bis*, che prevede la possibilità per l'Agenzia di attuare, a determinate condizioni, interventi nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie;

l'art. 9-*bis*, che prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti Accordi di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, che ha tra l'altro disposto, nell'ambito del titolo II, in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo;



Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) - *Italy* COVID-19: *Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), concernente l'applicazione della sezione 3.13 del Quadro temporaneo allo strumento dei Contratti d sviluppo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» che ha disposto circa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2023;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) - *Italy* COVID-19: *Prolongation and amendment to the schemes* SA.102579 and SA.102702, concernente, per quanto d'interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati individuati gli ambiti prioritari e le modalità di utilizzo delle predette risorse;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della predetta direttiva che ha destinato un importo di 200 milioni di euro a nuove istanze di accordo presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 maggio 2021, n. 126, con il quale una quota pari a 150 milioni di euro delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata destinata ad implementare la dotazione relativa al settore biomedicale e della telemedicina di cui alla predetta direttiva;

Considerato che, alla data del presente provvedimento, le istanze di accordo compatibili con le predette finalità, approvate o in corso di istruttoria da parte dell'Agenzia, determinano un fabbisogno finanziario inferiore al suddetto stanziamento pari, per quanto esposto, a 350 milioni di euro, e che residuano risorse pari ad euro 191.817.627,41;

Visto l'art. 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che dispone, per il finanziamento dei Contratti di sviluppo, la seguente autorizzazione di spesa:

160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

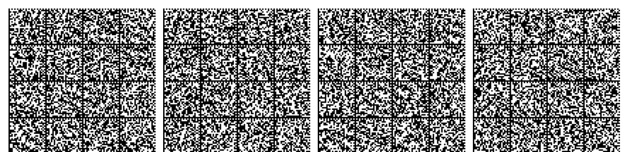
40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'art. 24-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, altresì, il comma 390 che prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire all'Agenzia direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo;

Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalla suindicata legge di bilancio, limitatamente a quelle destinate ai programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale e ai programmi di sviluppo di attività turistiche di competenza degli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 pari a complessivi 1.000 milioni di euro;

Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse attualmente non utilizzate destinate al settore biomedicale e della telemedicina dalla richiamata direttiva 15 aprile 2020, come integrate dal decreto 5 marzo 2021;



Ritenuto opportuno destinare parte delle suddette risorse alla copertura degli oneri connessi alle istanze già presentate all'Agenzia che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo e parte all'attuazione delle procedure di cui agli Accordi previsti dagli articoli 4, comma 6, e 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni nonché agli interventi nel capitale di rischio disciplinati dall'art. 8-*bis* del medesimo decreto;

Ritenuto, altresì, opportuno destinare parte delle suddette risorse all'attuazione di uno specifico sportello agevolativo finalizzato a sostenere lo sviluppo di filiere produttive strategiche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, come recepite nell'ambito del regime di aiuti SA.102702 (2022/N), come prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal regime SA.105070 (2022/N);

Ritenuto, altresì, opportuno, ai fini di una più efficace attuazione del predetto sportello, prevedere specifici criteri per la definizione dell'ordine di valutazione dei programmi di sviluppo al fine di selezionare quelli maggiormente in grado di rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere, anche attraverso la realizzazione di investimenti ecosostenibili e tecnologicamente avanzati, nonché una specifica procedura di valutazione e approvazione dei programmi di sviluppo e di concessione delle agevolazioni che tenga conto delle caratteristiche del regime di aiuto applicabile;

Decreta:

TITOLO I

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA MISURA DEI CONTRATTI DI SVILUPPO

Art. 1.

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi 2023-2027.

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, pari a complessivi euro 1.000.000.000,00, sono destinate:

a) per euro 400.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

b) per euro 42.553.238,33 agli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 8-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per euro 200.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di attività turistiche che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

d) per euro 157.446.761,67 agli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-*bis* del medesimo decreto, che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale già presentati all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

e) per euro 200.000.000,00 all'attuazione dello sportello agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II del presente provvedimento.

Art. 2.

Utilizzo delle risorse residue destinate al settore biomedicale e della telemedicina dalla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, come integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021.

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate al settore biomedicale e della telemedicina dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, come integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, e non ancora utilizzate, pari a euro 191.817.627,41, sono destinate all'attuazione dello sportello agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II del presente provvedimento.

2. Le ulteriori risorse di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera *c)*, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, che dovessero rendersi disponibili a seguito della conclusione dell'*iter* amministrativo in corso sono destinate alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo.

TITOLO II

BANDO A SOSTEGNO DELLE FILIERE PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL QUADRO TEMPORANEO

Art. 3.

Bando a sostegno delle filiere produttive

1. Nell'ambito del quadro regolamentare unionale volto a contrastare gli effetti della situazione emergenziale connessa alla recente crisi epidemiologica, in un'ottica di sviluppo sostenibile, e, in particolare, attraverso le disposizioni del Quadro temporaneo applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo nell'ambito del regime SA.102702 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, di cui alle premesse, il presente titolo disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo



volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere produttive strategiche di cui all'art. 4, anche attraverso la realizzazione di investimenti ecosostenibili e tecnologicamente avanzati, in grado di determinare positivi effetti a livello socio-economico.

2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a euro 391.817.627,41 a valere sulle fonti finanziarie individuate al titolo I del presente provvedimento.

Art. 4.

Filiere produttive strategiche

1. Ai fini di cui al presente Titolo, le domande di contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle sole aree del territorio nazionale diverse da quelle individuate quali "zona a" nell'ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale vigente, concernenti le seguenti filiere produttive strategiche per lo sviluppo del sistema Paese:

a) aerospazio e aeronautica;

b) design, moda e arredo;

c) metallo ed elettromeccanica;

d) chimico e farmaceutico;

e) gomma e plastica;

f) alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati:

da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;

da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.

Art. 5.

Modalità attuative

1. L'intervento di cui al presente Titolo è attuato mediante un bando dedicato i cui termini di apertura e chiusura sono definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese; con il medesimo provvedimento possono essere fornite le ulteriori specificazioni necessarie per la corretta attuazione del bando in questione, ivi comprese le specificazioni inerenti all'applicazione dei criteri utili alla formazione dell'ordine di valutazione, di cui al successivo art. 6.

2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'Agenzia, a pena di invalidità, entro i termini fissati con il provvedimento di cui al comma 1 e secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima www.invitalia.it

3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo è resa disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo.

Art. 6.

Valutazione delle domande di agevolazione

1. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, avvia le attività di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto al comma 6, sulla base del punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei dati resi dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione, ai programmi di sviluppo è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) positivo impatto sull'occupazione: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del programma di investimenti nell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto a seguito della realizzazione degli investimenti e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un peso pari a 1,5.

Non concorrono alla determinazione del punteggio in argomento i nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'ambito del complessivo programma di sviluppo.

b) innovatività del programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei programmi di cui al titolo II del decreto 9 dicembre 2014 e l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;

c) coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di imprese qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al programma di sviluppo e il numero totale delle imprese partecipanti al programma medesimo.

3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da più progetti di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è determinato sulla base della sommatoria dei valori di riferimento propri di ciascun progetto.



4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1.

5. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio di cui alla lettera *a)*, 50% per il criterio di cui alla lettera *b)*, 15% per il criterio di cui alla lettera *c)*. Il punteggio complessivo è aumentato:

a) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating* di legalità); e

b) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, siano in possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso, di almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001, ISO 50001.

6. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali, a seguito della formazione dell'ordine di valutazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste, l'Agenzia avvia le attività istruttorie di competenza valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 9 dicembre 2014, di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, l'Agenzia procede all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023. Qualora nell'ambito delle predette verifiche l'Agenzia riscontri elementi che incidono sui criteri stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda di agevolazione ai fini della formazione dell'ordine di valutazione, l'esito positivo è comunque condizionato alla determinazione di un punteggio uguale o superiore a quello attribuito all'ultima domanda di agevolazione ammessa all'istruttoria.

8. L'efficacia della concessione di cui al comma 7 è comunque subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attività istruttorie disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, di cui all'art. 9 del medesimo, in esito alle quali l'Agenzia procede a determinare, tra l'altro, l'esatto ammontare delle agevolazioni concedibili.

9. Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione dell'ordine di valutazione di cui al comma 6, risultino prive di copertura finanziaria si intendono decadute e, a tal fine, l'Agenzia provvede a trasmettere al soggetto proponente idonea comunicazione; analoga comunicazione è trasmessa per le domande di agevolazione ricadenti nell'ambito della fattispecie di cui al comma 7. Resta ferma la possibile ripresentazione delle predette domande, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente periodo, nell'ambito dello sportello ordinario dello strumento agevolativo fatta salva, ai fini della verifica dell'avvio degli investimenti, la data di presentazione dell'originaria domanda presentata ai sensi del presente titolo e nei limiti dei regimi di aiuto previsti dal decreto 9 dicembre 2014. L'avvio delle attività di verifica relative alla domanda di agevolazione per la quale le risorse disponibili non consentono l'integrale copertura del fabbisogno richiesto è condizionato ad una specifica accettazione da parte del soggetto proponente e alla verifica, da parte dell'Agenzia, della capacità di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa. Le predette agevolazioni sono concesse nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 relativamente ai progetti di investimento produttivo e nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Titolo III del decreto 9 dicembre 2014 per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, le agevolazioni concesse nell'ambito del presente Titolo sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa beneficiaria non consegua l'incremento occupazionale posto a base della formazione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 2, lettera *a)*. In particolare, le agevolazioni sono revocate in misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto punteggio superiore al 50% (cinquanta percento); qualora la riduzione sia superiore al 10% (dieci percento), le agevolazioni sono revocate in misura proporzionale alla predetta riduzione.

Art. 8.

Diposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente disposto dal Titolo II del presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, e dal regime di aiuti SA.102702 (2022/N) - *Italy* COVID-19: *Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), come modificato dal regime di aiuti SA.105070 (2022/N) - *Italy*. COVID-19: *Prolongation and amendment to the schemes* SA.102579 *and* SA.102702.

2. Le modalità di approvazione e concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto si applicano anche alle istanze di contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia per le quali è stata richiesta l'applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo e per le quali le attività di verifica non sono state avviate in ragione dell'indisponibilità di risorse finanziarie, subordinatamente all'individuazione di una adeguata copertura finanziaria.

Roma, 11 maggio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1004

23A03868



DECRETO 11 maggio 2023.

Destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell'ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti per gli «Accordi per l'innovazione» ai sensi del decreto 31 dicembre 2021.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final*, del 29 novembre 2022;

Vista la priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del Programma sopra indicato, relativa all'Obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto il relativo Obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate», di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a, punto *i)*, del regolamento (UE) n. 2021/1058;

Vista l'Azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, che ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese favorendo la creazione di reti di collaborazione tra le stesse, il mondo della ricerca, il sistema pubblico e privato, per meglio affrontare le sfide tecnologiche, economiche e sociali e conseguire una più elevata competitività del sistema nel suo complesso;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona *governance* della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte europa», di cui al regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021, e la relativa decisione UE n. 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I del 12 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte europa;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 2021, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del programma «Orizzonte europa»;

Visti gli Accordi quadro sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 2021 con le regioni aderenti, tra le quali la Regione Calabria;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, recante le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi, previsti dall'art. 18, comma 2, del predetto decreto ministeriale 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 5 del predetto decreto direttoriale 14 novembre 2022, che detta la disciplina relativa alla chiusura dello sportello e all'accesso delle domande alla fase istruttoria;



Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 2023, n. 28, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul territorio nazionale, ad eccezione del territorio della Regione Calabria;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2023, n. 30, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per domande di agevolazioni afferenti al territorio della Regione Calabria, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul relativo Accordo quadro;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 febbraio 2023, n. 50, con il quale è stata approvatala graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei predetti accordi per l'innovazione;

Tenuto conto che, nell'ambito della predetta graduatoria, sono presenti progetti che non risultano ammissibili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziare rese disponibili per il secondo sportello agevolativo previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021;

Visti i «Criteri di selezione delle operazioni» approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 03 marzo 2023 e, in particolare, quelli specifici riferiti all'Azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» del Programma, tra i quali figurano, tra gli altri criteri, la realizzazione dei progetti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e la presenza, per i progetti proposti da imprese di grande dimensione, di forme di collaborazione con piccole e medie imprese; nel caso di progetti proposti da piccole e medie imprese o da piccole imprese a media capitalizzazione, la collaborazione può avvenire anche mediante il ricorso a prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o alla ricerca contrattuale fornita da uno o più soggetti esterni all'impresa e da essa indipendenti;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente dell'intervento agevolativo di cui al citato decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e, al contempo, di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle iniziative presentate a valere sul menzionato intervento;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, integrare la dotazione finanziaria definita per il citato secondo sportello agevolativo per un importo pari a euro 175.000.000,00 a valere sulle risorse del citato Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, al fine di sostenere le progettualità, ad oggi non istruibili per l'esaurimento delle risorse finanziarie, che risultino coerenti con i requisiti e gli obiettivi tematici previsti dal medesimo Programma;

Decreta:

Art. 1.

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria resa disponibile per il secondo sportello agevolativo di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 è incrementata di euro 175.000.000,00 (centosettantacinquemilioni/00) a valere sulle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, Azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa».

Art. 2.

Progetti ammissibili

1. Ai fini dell'accesso alle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e soddisfare gli ulteriori criteri di selezione del medesimo Programma, generali e specifici dell'Azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità di accesso alle risorse finanziarie aggiuntive di cui al comma 1, nonché indicati gli ulteriori obblighi e condizioni connessi all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1008

23A03869

DECRETO 22 maggio 2023.

Definizione dello stanziamento per il 2023 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;



Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione - Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il suindicato decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2022, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 11,11 e di euro 30,09 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 30 ottobre 2021, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2023 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2023 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2022 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 11949 del 20 gennaio 2023;

Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2022, che prevede per l'anno 2023 un tasso di inflazione programmata pari a 4,3%;

Vista la legge del 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato sul supplemento ordinario n. 304 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2023 pari ad euro 1.431.793,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2023, il rimborso rispettivamente di euro 11,58 ed euro 31,38 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2023, euro 477.264,34 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.528,66 alle emittenti televisive locali;

3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:



Calcolo oneri 2023 rimborsabili	Quota emittenti radiofoniche	Quota emittenti televisive	TOTALE
Abruzzo	11.272,06	22.544,13	33.816,19
Basilicata	5.322,02	10.644,05	15.966,07
Calabria	17.607,25	35.214,50	52.821,75
Campania	46.694,47	93.388,94	140.083,41
Emilia Romagna	32.873,46	65.746,92	98.620,38
Friuli Venezia Giulia	10.338,80	20.677,59	31.016,39
Lazio	44.664,90	89.329,79	133.994,69
Liguria	12.452,82	24.905,63	37.358,45
Lombardia	74.478,20	148.956,40	223.434,60
Marche	12.222,03	24.444,05	36.666,08
Molise	3.061,00	6.122,01	9.183,01
Piemonte	33.628,38	67.256,77	100.885,15
prov. di Bolzano	4.071,09	8.142,17	12.213,26
prov. di Trento	4.489,74	8.979,47	13.469,21
Puglia	33.152,77	66.305,54	99.458,31
Sardegna	13.578,20	27.156,40	40.734,60
Sicilia	43.207,28	86.414,57	129.621,85
Toscana	27.877,02	55.754,05	83.631,07
Umbria	6.530,25	13.060,49	19.590,74
Valle D'Aosta	976,35	1.952,70	2.929,05
Veneto	38.766,25	77.532,49	116.298,74
TOTALI	**477.264,34**	**954.528,66**	**1.431.793,00**

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

5. Fermo restando il riparto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente decreto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 «alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata», qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, potrà essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualità.



Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1035

23A03879

DECRETO 26 maggio 2023.

Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023/2024;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	euro 280,00	fino a 100	fino a euro 5.160,00	fino a euro 75.000,00
b)	euro 680,00	da 101 a 500	da euro 5.160,01 a euro 40.000,00	da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c)	euro 1.350,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d)	euro 1.730,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	da euro 1.000.000.01 a euro 2.000.000,00
e)	euro 2.380,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	superiore a euro 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 è esclusivamente del 30%.



5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma *c)* della legge 31 gennaio 1992. n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

l. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

	Fasce e importo	Parametri	
		Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)
a)	euro 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	euro 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	euro 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

l. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

Fasce	Importo (in euro)	Numero soci	Contributi mutualistici (in euro)
a	euro 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	euro 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	euro 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.

Art. 6.

Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle cooperative, all'indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it



Art. 7.

Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza

1. 1 contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9.

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 985

23A03843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Annister».

Estratto determina AAM/PPA n. 428/2023 del 28 giugno 2023

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale ANNISTER nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «"50.000 U.I./5 ml soluzione orale in contenitore monodose" 3 contenitori in vetro da 5 ml» - A.I.C. n. 042223139 (base 10) 188KK3 (base 32).

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Codice pratica: N1A/2023/357-*bis*.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03822



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Zibenak».

Estratto determina AAM/PPA n. 429/2023 del 28 giugno 2023

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale ZIBENAK nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «"50.000 U.I./5 ml soluzione orale in contenitore monodose" 3 contenitori in vetro da 5 ml» - A.I.C. n. 043474117 (base 10) 19GR65 (base 32).

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Codice pratica: N1A/2023/358bis.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via Del Mare 36, 00071, Pomezia (RM), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 430/2023 del 28 giugno 2023

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5 a)1., modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito, modifica del numero di unità (compresse, ampolle,ecc.) in un imballaggio, modifica entro i limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate, con la conseguente immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA ARISTO nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044981215 (base 10) 1BWQYZ (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044981227 (base 10) 1BWQZC (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044981239 (base 10) 1BWQZR (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044981241 (base 10) 1BWQZT (base 32);

Principio attivo: rosuvastatina;

Codice pratica: C1A/2023/688bis;

Codice di procedura europea: DK/H/2633/001-004/IA/018;

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale in Wallenroder Strabe 8-10, D-13435, Berlino, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lenalidomide, «Lenalidomide Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 431/2023 del 28 giugno 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.5.a).2 - modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito e modifica del numero di unità (compresse, ampolle, *ecc)* in un imballaggio - modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate, che comporta l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LENALIDOMIDE ARISTO, anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481156 (base 10) 1G7JW4 (base 32);

«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481168 (base 10) 1G7JWJ (base 32);

«7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481170 (base10) 1G7JWL (base 32);

«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481182 (base 10) 1G7JWY (base 32);

«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481194 (base 10) 1G7JXB (base 32);

«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481206 (base 10) 1G7JXQ (base 32);

«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048481218 (base 10) 1G7JY2 (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: lenalidomide.



Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale in Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 Berlino - Germania.

Procedura europea: IS/H/0382/001-007/IB/008.

Codice pratica: C1B/2022/1492.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C (nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo ed internista).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03825

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° settembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Natalie Schweitzer, Console onorario della Repubblica federale di Germania, in Bolzano.

23A03826

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni».

Con decreto del direttore generale della Direzione valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023, sono stati approvati gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, elaborato dal «Coordinamento emissioni».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

23A03870

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

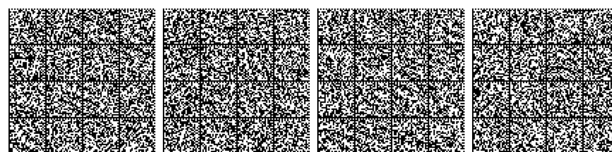
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0918
Yen	156,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,649
Corona danese	7,4458
Lira Sterlina	0,85878
Fiorino ungherese	369,1
Zloty polacco	4,4363
Nuovo leu romeno	4,9561
Corona svedese	11,6825
Franco svizzero	0,9737
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,708
Rublo russo	—
Lira turca	28,2813
Dollaro australiano	1,6346
Real brasiliano	5,2177
Dollaro canadese	1,4354
Yuan cinese	7,8972
Dollaro di Hong Kong	8,5481
Rupia indonesiana	16438,22
Shekel israeliano	3,9565
Rupia indiana	89,5565
Won sudcoreano	1425,57
Peso messicano	18,6863
Ringgit malese	5,1025
Dollaro neozelandese	1,769
Peso filippino	60,863
Dollaro di Singapore	1,4765
Baht tailandese	38,399
Rand sudafricano	20,3145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03947



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0951
Yen	157,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,609
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,8599
Fiorino ungherese	368,5
Zloty polacco	4,4283
Nuovo leu romeno	4,961
Corona svedese	11,7405
Franco svizzero	0,9789
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,7563
Rublo russo	—
Lira turca	28,5192
Dollaro australiano	1,6369
Real brasiliano	5,2311
Dollaro canadese	1,4408
Yuan cinese	7,8976
Dollaro di Hong Kong	8,5782
Rupia indonesiana	16427,69
Shekel israeliano	3,983
Rupia indiana	89,7945
Won sudcoreano	1424,2
Peso messicano	18,7091
Ringgit malese	5,1097
Dollaro neozelandese	1,7739
Peso filippino	60,547
Dollaro di Singapore	1,4767
Baht tailandese	38,602
Rand sudafricano	20,2234

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03948

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0938
Yen	157,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,683
Corona danese	7,4469
Lira Sterlina	0,8642
Fiorino ungherese	371,43
Zloty polacco	4,4763
Nuovo leu romeno	4,9604
Corona svedese	11,795
Franco svizzero	0,9822
Corona islandese	148,5
Corona norvegese	11,8395
Rublo russo	—
Lira turca	28,5166
Dollaro australiano	1,6525
Real brasiliano	5,294
Dollaro canadese	1,4491
Yuan cinese	7,9262
Dollaro di Hong Kong	8,5667
Rupia indonesiana	16398,98
Shekel israeliano	4,0212
Rupia indiana	89,7465
Won sudcoreano	14,3433
Peso messicano	18,6835
Ringgit malese	5,1097
Dollaro neozelandese	1,7992
Peso filippino	60,04
Dollaro di Singapore	1,4799
Baht tailandese	38,95
Rand sudafricano	20,4828

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03949

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0938
Yen	157,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,686
Corona danese	7,4476



Lira Sterlina	0,864
Fiorino ungherese	370,9
Zloty polacco	4,4485
Nuovo leu romeno	4,9638
Corona svedese	11,8175
Franco svizzero	0,9783
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,7645
Rublo russo	-
Lira turca	28,4788
Dollaro australiano	1,648
Real brasiliano	5,3006
Dollaro canadese	1,4503
Yuan cinese	7,914
Dollaro di Hong Kong	8,5713
Rupia indonesiana	16408,12
Shekel israeliano	4,0439
Rupia indiana	89,7065
Won sudcoreano	1438,77
Peso messicano	18,6836
Ringgit malese	5,1097
Dollaro neozelandese	1,7937
Peso filippino	60,46
Dollaro di Singapore	1,479
Baht tailandese	38,928
Rand sudafricano	20,4645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0866
Yen	157,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,742
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,85828
Fiorino ungherese	371,93
Zloty polacco	4,4388
Nuovo leu romeno	4,9635
Corona svedese	11,8055
Franco svizzero	0,9788
Corona islandese	148,7
Corona norvegese	11,704
Rublo russo	-
Lira turca	28,3193
Dollaro australiano	1,6398
Real brasiliano	5,2788
Dollaro canadese	1,4415
Yuan cinese	7,8983
Dollaro di Hong Kong	8,5157
Rupia indonesiana	16384,54
Shekel israeliano	4,0486
Rupia indiana	89,2065
Won sudcoreano	1435,88
Peso messicano	18,5614
Ringgit malese	5,0717
Dollaro neozelandese	1,7858
Peso filippino	60,082
Dollaro di Singapore	1,4732
Baht tailandese	38,482
Rand sudafricano	20,5785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03951

MINISTERO DELL'INTERNO

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'interno

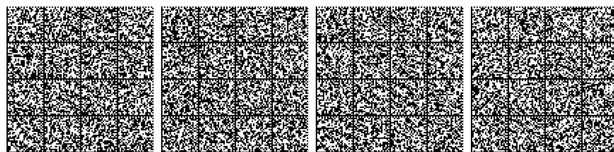
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2023 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'interno - Direzione centrale degli affari dei culti, proposto dall'avv. Antonio Fazzino, legale rappresentante dell'ente «Il Regno dello spirito "Dottrina spirituale universale"», avente ad oggetto la concessione della facoltà di insegnamento della«Dottrina spirituale religiosa, acattolica» in tutte le scuole pubbliche e private in Italia nonchè di un contributo economico per diffondere la suddetta dottrina.

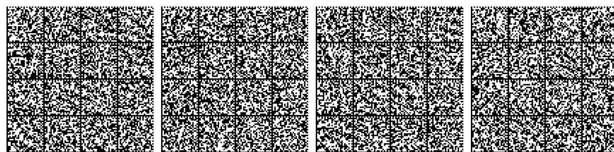
23A03845

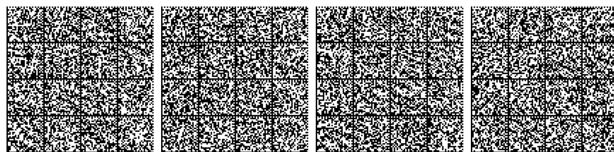
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-159) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.









MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

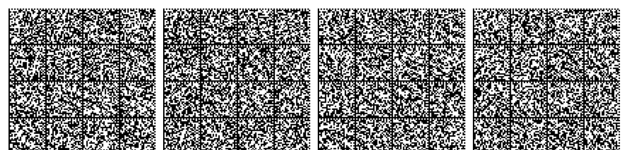
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

